

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL NEL BACINO DI FERRARA**

Fra TPF società consortile a responsabilità limitata con sede legale a Ferrara in Via Trenti n. 35 (C.F. e P.I. 01680680384), in persona del legale rappresentante ing. Paolo Paolillo (di seguito TPF)

e

FE.M. - Ferrara Mobilità società consortile a responsabilità limitata con sede legale a Ferrara in Via Veneziani n. 7 (C.F. e P.I. 01605570389) in persona del Legale Rappresentante Domenica La Valle (di seguito FEM)

premessò

- che AMI ha affidato a TPF l'esercizio del tpl nel bacino di Ferrara con contratto di servizio dal 27/1/2006, successivamente prorogato una prima volta al 31/12/2013 e quindi fino al 31/12/2019;
- che TPF ha affidato a FEM dal 2006 alcuni servizi mediante contratti specifici e oggi affida al socio FEM la gestione dei servizi di seguito specificati;
- che FEM società consortile, a sua volta, potrà affidare l'esercizio dei servizi ai suoi soci ed avvalersi dei beni di questi ultimi;
- che TPF e AMI si sono accordate nel senso che la titolarità dei ricavi della vendita dei titoli di viaggio è attribuita al socio Tper SpA;
- che TPF, per i servizi oggetto del presente contratto, si avvarrà delle strutture dei soci per la gestione della centrale operativa di TPER e per le attività di organizzazione della vendita dei titoli, coordinamento delle attività di rendicontazione, relazioni con l'utenza, gestione degli orari al pubblico e delle tabelle orarie alle paline, aspetti autorizzativi relativi alle fermate e percorsi;
- Che FEM e Tper con separato atto definiranno i rapporti per quanto riguarda i costi manutentivi, di comodato per i veicoli e di accordi tariffari per il personale di FEM

Fe.M. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente

TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

si conviene e si stipula quanto segue

#### ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Contratto s'intende per:

- a) **Contratto**: il presente contratto di affidamento;
- b) **Contratto principale**: il Contratto di servizio stipulato fra TPF e AMI, che si intende integralmente richiamato, comprensivo dei suoi allegati a cui il presente Contratto è funzionalmente collegato;

#### ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

2. Il Contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di Tpl di linea regolari, minimi e aggiuntivi, afferenti alla città di FERRARA e al suo bacino di traffico, identificati nell'allegato 1 facente parte integrante del Contratto.

L'allegato 1 contiene l'indicazione del percorso e delle linee affidate a FEM.

Tale allegato sarà mantenuto aggiornato in funzione dei servizi effettivamente affidati a FEM.

FEM si deve dotare dei beni e del personale necessari per l'erogazione del servizio.

3. All'atto della sottoscrizione del presente contratto, FEM comunicherà l'elenco delle aziende socie incaricate di svolgere il servizio e nominerà formalmente un referente unico per ognuna delle società incaricate. Tale referente garantirà la reperibilità (tramite telefono cellulare e mail) nella fascia oraria di effettuazione dei servizi, per ricevere tutte le informazioni relative al servizio ed alle sue variazioni e per coordinarsi con TPF per le necessità di gestione e regolarizzazione in tempo reale dei servizi.

4. FEM definisce i turni macchina, rispettando i percorsi e gli orari dei servizi stabiliti da TPF sulla base del Contratto principale assicurando la compatibilità dei veicoli sui singoli percorsi, in funzione delle caratteristiche dei percorsi e del carico delle corse. TPF inserirà

Fe.M. FERRARA MOBILITA  
Il Presidente

TPF Soc. Cons. a.r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

i turni macchina nei propri sistemi informatici, per lo svolgimento delle attività indicate all'ultimo punto della premessa FEM si obbliga a comunicare a TPF le modifiche di volta in volta apportate, in tempo utile per consentire l'aggiornamento dei dati entro la data di decorrenza.

5. TPF si avvale del personale ispettivo e della centrale operativa dei soci per la garanzia della sicurezza e della regolarità del servizio nonché per la reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto principale. FEM, tramite i referenti di cui al comma 3 del presente articolo, si obbliga a trasmettere a TPF i dati necessari per la corretta redazione della reportistica.

6. TPF emana apposite disposizioni, cui i soci si obbligano ad attenersi, in caso di variazioni temporanee ai servizi oggetto del presente contratto. TPF gestisce le variazioni temporanee ai servizi tramite personale dei propri soci.


7. TPF, in coerenza con le risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel corso dell'affidamento da AMI e nel rispetto del Contratto principale, si riserva la facoltà di indicare a FEM variazioni quantitative e qualitative dei servizi oggetto del presente affidamento, cui FEM sarà tenuto a dare attuazione.


8. TPF si riserva la facoltà di ridurre e quella di incrementare il servizio affidato a FEM, in misura non superiore al 5% del servizio oggetto del presente contratto, su base annua.

Modifiche ulteriori al servizio potranno essere concordate tra le parti.

9. Il servizio verrà effettuato alle condizioni tutte previste dal presente contratto, e relativi allegati, nonché dalle clausole contenute nel Contratto principale, in quanto applicabile, e ancorché non espressamente richiamate nel presente contratto.

10. In caso di disservizio di qualunque natura FEM si impegna a ripristinare la regolarità del servizio nei termini stabiliti dal piano di emergenza di cui al comma seguente. FEM o le imprese socie devono comunque comunicare tempestivamente alla Centrale Operativa

FEM FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente  


TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Padillo)  


l'evento.

11. FEM si impegna a fornire entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto un dettagliato ed organico piano di intervento d'emergenza relativo ai servizi oggetto di affidamento, coerente con quanto indicato nel Contratto principale; in questo piano dovranno essere indicati:

- i punti presso i quali saranno dislocate le riserve di servizio (conducenti e/o macchine), con le modalità da seguire per allertare il personale di riserva;
- le modalità organizzative messe in atto a garanzia delle prime corse di servizio, sia in ambito urbano sia presso residenze decentrate di conducenti.

Solo qualora FEM risulti impossibilitato a gestire l'intervento di ripristino nei tempi definiti, ed in casi eccezionali al fine esclusivo di garantire la continuità e la regolarità del servizio, TPF provvederà al ripristino stesso, addebitandone i costi ad FEM.

12. In caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori che provochi sovraccarico dei mezzi oltre i livelli prossimi ai limiti di sicurezza FEM è tenuto ad adottare con immediatezza e sino al cessare della causa provvedimenti adeguati, anche attraverso l'effettuazione, quando motivate e giustificate, di corse aggiuntive straordinarie ("BIS"), dandone comunicazione a TPF nel più breve tempo possibile.

### ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Il presente affidamento ha durato fino al 31/12/2019.
2. La durata dell'affidamento potrà essere estesa di anno in anno nel caso in cui venga prorogato il Contratto principale.
3. Alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, FEM è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni, fino al subentro del nuovo gestore.
4. Nel caso in cui AMI dovesse revocare, per cause definite dal contratto di servizio tra

Fe.M. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente

TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

TPF e AMI, l'affidamento a TPF con conseguente cessazione anticipata dell'efficacia del Contratto Principale, TPF è esonerata da qualsiasi onere e responsabilità a qualunque titolo nei confronti di FEM.

#### ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo chilometrico è definito nell'allegato 1 con riferimento ad ogni tipologia di servizio e pertanto l'importo delle fatturazioni sarà determinato in relazione ai km effettivamente svolti. Per quanto riguarda le corse bis straordinarie di cui all'art.2 comma 12 TPF riconoscerà il 70% del corrispettivo al km definito in tabella allegata.

2. Il corrispettivo sarà adeguato secondo quanto concordato di volta in volta tra le parti, in relazione alle risorse rese effettivamente disponibili.

3. Il corrispettivo di cui al presente punto è remunerativo di tutte le attività in capo a FEM necessarie per il pieno rispetto di tutti gli obblighi e oneri assunti e per la corretta esecuzione dei servizi di Tpl oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente richiamati nel Contratto stesso, e delle attività strumentali necessarie per la corretta esecuzione degli stessi.

4. L'applicazione delle penali rispetterà le seguenti modalità:

- le penali sono quantificate in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, inadempimento, inesattezza e/o violazione riscontrata e calcolate mensilmente, nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto Principale e nell'art. 12 del presente contratto;
- il conguaglio delle penali viene effettuato su base annua.

5. La fatturazione avverrà come segue: con cadenza mensile FEM emetterà fattura sulla base dei km effettivamente svolti nel mese precedente. I pagamenti da parte di TPF verranno effettuati entro 60 giorni data fattura fine mese. Il pagamento è comunque condizionato al ricevimento dei pagamenti da AMI a TPF per le prestazioni di cui al CDS

FEM. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente  


TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)  


principale tra TPF ed AMI.

6. Ulteriori contributi che dovessero essere erogati da AMI a TPF, (ad es. contributi sul CCNL di lavoro) saranno distribuiti in funzione delle quote già attribuite.

7. TPF emetterà fattura a FEM per la Fee riconosciuta per le prestazioni di TPF al socio FEM sempre indicata in allegato 1; la fattura verrà emessa semestralmente e pagata entro 60 gg da Fem. La Fee sarà adeguata con le stesse modalità e percentuali di incremento di cui alle tariffe riconosciute da TPF a FEM.

#### ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SCIOPERI

1. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto alla guida FEM è tenuto a garantire, ai sensi della L. 146/90 in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili concordate con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della normativa vigente.

2. In caso di proclamazione dello sciopero, FEM garantisce la specifica comunicazione a TPF, con un preavviso non inferiore a 8 (otto) giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro e sino alla conclusione dell'astensione stessa. FEM è inoltre tenuto al rispetto dell'art. 5 della L. 146/90.

#### ART. 6 - PERSONALE

1. FEM, attraverso i propri soci, dovrà assicurare la presenza e l'operatività di personale in numero adeguato a garantire l'erogazione del servizio oggetto di affidamento, nel rispetto degli standard contrattuali di cui al CCNL in vigore per il settore, garantendo la piena osservanza delle disposizioni normative vigenti.

2. L'elenco del personale addetto al servizio, aggiornato con le variazioni intervenute, dovrà essere trasmesso a TPF unitamente al report semestrale.

3. Al servizio di guida rientrante nel presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e muniti di patente adeguata

FEM - FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente

TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

al mezzo alla cui guida sono destinati, nonché di ogni altra documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I conducenti dovranno indossare in evidenza un apposito cartellino di identificazione (riportante la fotografia, il nome e il cognome, in alternativa la fotografia e il numero di matricola aziendale) ed inoltre, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa.

5. FEM, o i suoi soci, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto nomina un Responsabile di esercizio, di cui all'art. 37, comma 2, della Legge Regionale Emilia-Romagna 30/98 e s.m.i., che risponde della corretta registrazione, elaborazione e trasmissione dei dati sulla qualità del servizio, della regolarità e della sicurezza nello svolgimento del servizio nei confronti di TPF e degli altri enti preposti alla vigilanza dei servizi medesimi, in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale secondo le modalità previste dal DM 448/91 e dal D.lgs. 22.12.00, n. 395.

#### ART. 7 - BENI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO - PARCO MEZZI

1. FEM, attraverso i propri soci, deve dotarsi dei beni strumentali (depositi, aree di rimessaggio, mezzi) per erogare i servizi di cui all'art. 2, anche utilizzando, previo accordo specifico, depositi o aree dei soci per il rimessaggio dei mezzi, mezzi o altro, con l'obiettivo di garantire la massima efficacia ed efficienza del servizio.

Inoltre FEM, avvalendosi dei propri soci, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l'effettuazione del servizio affidato, e deve assicurare inoltre che siano utilizzati con la massima efficacia. Deve inoltre garantire l'installazione ed il pieno e corretto funzionamento di ogni pertinenza del mezzo (impianti per il monitoraggio e telecontrollo, per la gestione dei titoli di viaggio, per la sicurezza e il comfort e l'informazione dei passeggeri, per l'accessibilità delle persone con disabilità, e ogni altra strumentazione uniforme a quella adottata dagli altri soci di TPF). Le pertinenze riguardanti STIMER e il Telecontrollo sono di proprietà e fornite da Tper così come i costi

F.E.M. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente  
*[Signature]*

TPF Soc. Cons. a.r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paballo)

di prima installazione sui mezzi strettamente necessari per i servizi.

2. FEM è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dei tempi e degli impegni assunti da TPF.

3. TPF può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli ispettivi a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del Piano di manutenzione e pulizia, nonché l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. FEM e i propri soci, durante il periodo di vigenza contrattuale, non potranno distrarre i mezzi finanziati destinati al servizio, né estenderne l'immissione in linea ad altri servizi di Tpl in altri bacini; per tutti i mezzi è comunque necessario il consenso scritto e motivato di AMI, e dopo aver dato comunicazione a TPF.

5. FEM, è tenuto inoltre alle seguenti obbligazioni:

- entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, presentare, in autocertificazione e su supporto informatico in standard compatibile con quello di TPF, l'elenco dei mezzi di proprietà di cui autorizzare l'impiego per l'espletamento del servizio medesimo, con riferimento alle linee e ai percorsi, nonché l'elenco dei mezzi di scorta e la specifica dei mezzi aggiunti da FEM corredati di copia della carta di circolazione.
- Ai sensi dell'art. 87 del Codice della strada, ottenere il titolo legale, che specifichi eventuali limitazioni, per utilizzare i veicoli. Ai fini dell'autorizzazione all'impiego dei mezzi per l'espletamento del servizio da parte del soggetto competente, FEM dovrà presentare a AMI attraverso TPF l'elenco dei nuovi mezzi acquistati, accompagnato dalla relativa documentazione.
- I mezzi adibiti al servizio devono inoltre riportare, in appositi indicatori anche non

Fc.M. FERRARA MOBILITA'  
Il Presidente

TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

elettronici, l'identificazione delle linee servite e segnatamente: il codice linea e la destinazione del percorso nell'indicatore posto nella parte frontale; il codice linea nell'indicatore posteriore e nell'indicatore laterale posto sulla fiancata destra. La progressiva conformità dei mezzi alle prescrizioni di cui al presente e al precedente punto deve essere assicurata come segue:

- alla data di immissione in servizio, per ogni mezzo di nuova acquisizione per quanto concerne la colorazione;
- entro la loro immissione in esercizio, per quanto attiene alla segnalazione degli identificativi delle linee esercite.

- comunicare a TPF, nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione le informazioni richieste dal Contratto principale.

#### ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI E GESTIONE DEL SINISTRO

1. In caso di sinistro che comporti una irregolarità del servizio FEM deve informare la Centrale Operativa di TPER .

2. In caso di sinistri, FEM deve assolvere agli obblighi previsti dal D.P.R. 753/80.


La gestione del sinistro, quando il mezzo è di proprietà di FEM, è a cura esclusiva di FEM, anche per quanto riguarda i terzi coinvolti.

3. In caso di mezzi non di proprietà di FEM, le modalità di gestione del sinistro saranno definite in appositi accordi con il proprietario del mezzo.

#### ART. 9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Qualora a seguito di un sinistro stradale o indipendentemente da esso dovesse essere elevata a FEM o ai propri soci una sanzione amministrativa, di qualunque natura essa sia, essa sarà a loro carico; a FEM o ai soci stessi competerà l'eventuale decisione e l'onere di proporre relativo ricorso presso le sedi competenti nonché l'onere della sua predisposizione e cura.

FEM. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente  


TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paoillo)  


TPF non può quindi essere gravata di alcun onere procedurale ed economico in merito.

#### ART. 10 - SISTEMA TARIFFARIO E VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO

1. È fatto obbligo a FEM e ai propri soci, per la vendita dei titoli di viaggio a bordo, di applicare il sistema tariffario vigente e quelli, anche integrati, che gli enti competenti adotteranno, in relazione ai servizi oggetto di affidamento, e di adeguarsi agli eventuali titoli di viaggio ulteriori ed alle modifiche che venissero introdotte per effetto di accordi fra TPF e AMI.

2. Sono a cura di Tper l'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, secondo quanto previsto nel Contratto Principale.

3. FEM stipulerà accordi specifici con Tper per la vendita e la verifica dei titoli di viaggio.

4. FEM e i propri soci dovranno garantire, mediante emissione con emettrice STIMER ove installata a bordo, o mediante titoli prestampati, la vendita in vettura dei titoli di viaggio relativi al servizio, secondo quanto previsto dal Contratto Principale e dalle disposizioni di servizio emanate da TPF in materia.

5. FEM e i propri soci assumono la custodia dei titoli di viaggio prestampati e delle emettrici di bordo nonché dei dispositivi di carico/scarico dati consegnati, e ne risponde in caso di furto, incendio, smarrimento o danneggiamento.

#### ART. 11 - QUALITA' DEI SERVIZI E CARTA DEI SERVIZI DI BACINO

1. FEM e i propri soci esercitano i servizi affidati nel rispetto degli standard di qualità definiti nel Contratto Principale e della Carta dei servizi che sarà pubblicata secondo quanto previsto nel Contratto Principale e successivi aggiornamenti, e delle norme definite nel regolamento di servizio; essi si impegnano a mantenere i livelli di qualità del servizio erogato in tutte le sue fasi, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza.

2. FEM è tenuta a monitorare completamente e puntualmente il servizio erogato, nel

Fe.M. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente  


TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)  


rispetto degli indicatori di cui al Contratto Principale. I dati derivanti dal monitoraggio dovranno essere messi a disposizione di TPF.

TPF valuterà il rispetto degli standard minimi di qualità definiti nel Contratto Principale sulla base:

- dei risultati del monitoraggio del servizio erogato, realizzato a cura di FEM sulla base del sistema di cui al comma precedente;
- dell'esito delle ispezioni e delle verifiche, anche campionarie, promosse dalla AMI, secondo quanto previsto dall'art. 26 del Contratto Principale;
- delle segnalazioni e dei reclami dell'utenza inoltrati a TPF e/o alla AMI.

3. Nel caso di reclami relativi al servizio, FEM è tenuta a collaborare con TPF per compiere la necessaria istruttoria di ciascuna pratica e potere così formulare risposte da inviare ai reclamanti, nel rispetto delle tempistiche previste dalla Carta dei Servizi.

TPF si impegna ad inviare ad FEM i reclami in un tempo massimo di 10 gg. dalla data in cui ne ha avuto conoscenza.

Le informazioni relative all'istruttoria compiuta da FEM vanno inviate all'Ufficio Reclami.

4. AMI, direttamente o tramite personale abilitato per legge o ancora tramite personale incaricato, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. FEM si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, FEM si impegna a concedere al personale indicato dalla AMI, munito di apposito cartellino di servizio, la libera circolazione sui mezzi e il libero accesso alle strutture e agli impianti impiegati per l'effettuazione del servizio.

5. FEM è tenuta a rimborsare a TPF gli eventuali indennizzi riconosciuti alla clientela ai sensi della Carta dei Servizi in conseguenza di disservizio imputabile a FEM.

F.E.M. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente

TPF Soc. Cons. a.r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

## ART. 12 - PENALI

1. TPF addebiterà ad FEM le penali applicate a TPF da AMI in base al Contratto Principale, ogni volta che la violazione contestata da AMI sia imputabile e responsabilità di FEM.

Le penali saranno conguagliate su base annua.

2. Al fine di consentire a TPF la facoltà di inviare scritti difensivi entro venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione della violazione da parte di AMI, TPF potrà inviare senza ritardo ad FEM una richiesta di informazioni e /o deduzioni, che FEM dovrà evadere entro 8 giorni naturali e consecutivi.

3. TPF potrà inoltre applicare ad FEM le seguenti penali:

a) in caso di mancata comunicazione alla Centrale Operativa di un disservizio di qualunque natura, Euro 150,00 per ogni evento;

b) in caso di mancato invio delle rendicontazioni periodiche o di invio incompleto o non veritiero delle stesse, Euro 500,00 per ogni evento;

c) in caso in cui TPF verifichi il mancato rispetto di gestione rinnovo parco mezzi e del piano di manutenzione e pulizia, nonché l'utilizzo di mezzi non autorizzati o inadeguati, Euro 500,00 per ogni evento;

d) in caso di utilizzo di mezzi non dotati delle necessarie pertinenze (impianti per il telecontrollo, oblitteratrice, cartello indicatore....) Euro 500,00 per ogni evento;

e) in caso di violazione del regolamento di servizio, 100,00 Euro per ogni evento.

4. E' sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## ART. 13 - SISTEMA DI MONITORAGGIO, FLUSSI DOCUMENTALI E INFORMATIVI

1. Con riferimento ai servizi di cui al presente affidamento FEM è tenuta a presentare a TPF che a sua volta le presenterà alla AMI, secondo gli standard informatici previsti dal Contratto Principale, la documentazione, i Rapporti e le Comunicazioni periodici sul

Fe.M. FERRARA MOBILITA'  
Il Presidente  
*[Signature]*

TPF Soc. Cons. a.r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

servizio previsti dal sistema di monitoraggio di cui al Contratto Principale stesso.

FEM si impegna fin d'ora a rendere disponibili a TPF le informazioni e i dati ulteriori rispetto a quelli indicati nel Contratto Principale che AMI dovesse chiedere a TPF.

2. I Rapporti e le Comunicazioni periodici dovranno contenere ogni riferimento e informazione utile per la valutazione degli aspetti del servizio cui la rendicontazione è specificamente rivolta.

Tutti i dati relativi all'esercizio e all'utilizzo del servizio, nonché quelli acquisiti con qualsiasi sistema di monitoraggio dovranno essere messi a disposizione della AMI, che li potrà utilizzare per i propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

#### ART. 14 - ASSICURAZIONI

È fatto obbligo ad FEM e ai propri soci ciascuno per quanto di competenza, di stipulare, contestualmente all'attivazione del servizio, le polizze previste dal Contratto principale.

#### ART. 15 - DECADENZA E REVOCA DELL' AFFIDAMENTO

1. Il presente contratto è risolto di diritto nei casi in cui TPF decada o venga revocato l' affidamento a TPF da parte di AMI, secondo quanto previsto dal Contratto Principale.

2. Qualora la revoca dell'affidamento a TPF fosse disposta in conseguenza di inadempimento di FEM, quest'ultima risponderà in proprio di eventuali richieste di risarcimento da parte di AMI a TPF.

#### ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, il foro esclusivamente competente è quello di Ferrara.

#### ART.17 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. FEM non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto di TPF.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà

F.E.M. FERRARA MOBILITA'  
Il Presidente

TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Padilip)

efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo fax), o al momento di trasmissione indicato nell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via fax, sempre che sia indirizzata come segue:

FEM – Ferrara Mobilità s.c. a r.l.: Via Veneziani n. 7 – 44123 Ferrara all'attenzione del Presidente

fax: 0532/771706

TPF s.c. a r.l.: Via Trenti n. 35 – 44122 Ferrara all'attenzione del Presidente

fax: 0532/599415

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio relativo al Contratto a ogni fine, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi, ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari.

4. Gli Allegati formano parte integrante del Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso.

5. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall'ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.

ART. 18 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Fe.M. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente

TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli artt. 5, 39 e 40 del DPR n°131 del 26/04/1986 e dell'art. 1 - lettera b) - parte II<sup>a</sup> della Tariffa allegata al citato DPR.

Le eventuali spese del presente atto sono a carico di FEM.

Il presente contratto si compone di n. 15 pagine, tutte sottoscritte dalle parti, oltre all'Allegato n. 1.

Ferrara, li 28/4/2016

FEM s.c. a r.l.

FEM. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente

TPF s.c. a r.l.

TPF Soc. Cons. a r.l.  
Il Presidente  
(Paolo Paolillo)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, FEM dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

Art. 3 - Durata dell'affidamento

Art. 15 - Decadenza e revoca dall'affidamento

Ferrara, li 28/4/2016

FEM s.c. a r.l.

FEM. FERRARA MOBILITÀ  
Il Presidente